



Comune di Palombara Sabina

(PROVINCIA DI ROMA)

C.A.P. 00018 – COD.FISC. 00998690580 – P.IVA 00950621003 c/c 51060002

TEL. 0774/63641 – TELEFAX 0774/636469

mail: comune@comune.palombarasabina.rm.it

REGOLAMENTO DI ABBONAMENTO PER LE LAMPADE VOTIVE POSTE SULLE TOMBE E/O LOCULI DEI CIMITERI COMUNALI

Approvato con deliberazione di C. C. n. 45 del
17/04/2007

PRINCIPI GENERALI

Art.1

Per ottenere l'accensione della lampada posta sul loculo, l'interessato dovrà presentare richiesta di abbonamento al Comune che, entro un mese dalla data della domanda deciderà sull'accoglimento di essa.

Art.2

Gli abbonamenti avranno durata annuale con scadenza naturale al il 31 dicembre di ogni anno.

Art.3

Il prezzo di abbonamento è fissato annualmente, con successiva Delibera della Giunta Comunale.

Il pagamento dell'annualità deve essere eseguito in una unica soluzione.

Art.4

Nel prezzo di canone sono comprese tutte le spese di manutenzione, di esercizio, di sorveglianza, consumo di energia elettrica.

Art.5

E' vietato agli utenti asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto; fare ad esso attacchi abusivi, cedere corrente o fare altro che possa, in qualunque modo, portare variazioni all'impianto stesso, anche se senza danno per il Comune. I contravventori saranno tenuti alla rimozione dell'abuso fatto, salvo il risarcimento dei danni apportati e salvo l'eventuale azione civile e penale che da parte del Comune sarà promossa.

Il Comune avrà facoltà di interrompere immediatamente il servizio, previo semplice comunicazione all'interessato, qualora l'utente compisse atti vandalici od abusi sugli impianti.

Art.6

Tutti i pagamenti debbono essere effettuati dagli abbonati a mezzo c/c postale intestato al Comune di Palombara Sabina servizio tesoreria entro 15 giorni successivi alla scadenza dell'avviso di pagamento.

Unico riconoscimento dell'effettuato pagamento sono la ricevuta di pagamento del bollettino rilasciato dalla posta e/o la ricevuta di pagamento rilasciato dalla tesoreria Comunale;

Art.7

La durata dell'abbonamento s'intende prorogata alla sua scadenza, per tacito consenso, di anno in anno se l'abbonato non avrà dato disdetta almeno un mese prima della scadenza con lettera raccomandata diretta al Comune.

Art.8

Se nei 30 giorni di tolleranza accordati all'abbonato, lo stesso non avrà ottemperato al pagamento della rata, il Comune, senza alcun avviso, sospenderà la corrente. Il ripristino della corrente tolta, o per danni causati all'impianto o per morosità o per qualsiasi altro motivo, sarà effettuato all'avvenuto rimborso dei danni arrecati e, nei casi di morosità, al provveduto pagamento delle rate non pagate.

Art.9

Il richiedente, qualora l'impianto sia stato eseguito successivamente alla costruzione dei padiglioni cimiteriali e lo stesso abbia già provveduto all'acquisto del loculo, verserà anticipatamente, a titolo di rimborso spese di impianto principale di adduzione della corrente alla tomba e/o loculo, un importo da stabilirsi con successivo atto della Giunta Municipale.

Art.10

Per qualunque modificazione richiesta dall'abbonato ad un impianto esistente, le spese inerenti sono a carico dell'abbonato stesso e determinate dall'accettazione del preventivo di spesa che dovrà essere approvato e sottoscritto dall'abbonato prima dell'inizio del lavoro.

Art.11

Il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni dipendenti dal fornitore dell'energia elettrica, per guasti o danni causati da forza maggiore. Pertanto, in questi casi, l'abbonato non potrà sospendere il pagamento delle rate o pretendere rimborsi.

Art.12

Ogni eventuale reclamo dovrà essere inoltrato presso il Servizio Tecnico competente del Comune.